

CONDIZIONI GENERALI DI LICENZA

per l'utilizzazione delle opere delle arti visive del repertorio di Federintermedia

ARTICOLO 1: DEFINIZIONI

Per **Avente/i diritto** o **Titolare/i dei diritti** si intendono gli autori e i loro aventi causa.

Per **audiovisivo** si intendono le riproduzioni di immagini all'interno di opere cinematografiche, televisive (compresi spot pubblicitari) documentaristiche e affini.

Per **L.D.A.** si intende la Legge sul diritto d'autore 22 aprile 1941 n. 633 ed ogni sua successiva modificazione e integrazione.

Per **Opere delle arti visive** si intendono le opere dell'espressione artistica relative alla pittura, scultura, fotografia, grafica, audiovisiva e a quelle realizzate con sistemi computerizzati e telematici o con altri sistemi di nuova invenzione.

Per **Repertorio** si intende l'insieme delle opere create dall'autore ed affidate alla tutela di Federintermedia.

Per **Servizio** si intende la messa a disposizione di opere appartenenti al Repertorio amministrato, tale da consentire all'Utente l'ascolto e/o la visione nei termini previsti da questa Licenza in qualsiasi formato, attraverso qualsiasi modalità e dispositivo.

Per **Ricavi lordi** si intendono le entrate, per corrispettivi o compensi, del Licenziatario direttamente e indirettamente (per pubblicità e sponsorizzazioni) conseguenti all'utilizzazione accordata dell'Opera al netto dell'IVA e al lordo di qualsiasi deduzione o quota per *revenue sharing* eventualmente dovuta a soggetti terzi per attività connesse al Servizio (quali ad esempio l'attività di billing o di pagamento con carta di credito, ecc.).

ARTICOLO 2: MODALITA' DI OTTENIMENTO DELLA LICENZA, LIMITI E CONDIZIONI

2.1 Le riproduzioni delle opere delle arti visive del Repertorio Federintermedia sono consentite previa richiesta di autorizzazione da inviare all'indirizzo federintermedia@gmail.com con un anticipo di almeno 60 giorni dalla riproduzione da effettuare, indicando l'opera, l'autore ed il tipo di utilizzazione.

2.2. Federintermedia contatterà gli Aveni diritto al fine di ottenere l'eventuale benestare all'utilizzazione oggetto della richiesta.

2.3. Fermo restando il termine dei 60 giorni e ottenuto il benestare degli Aveni diritto, Federintermedia trasmetterà al richiedente una proposta di licenza nella quale saranno specificate le condizioni economiche e le modalità d'uso a cui è subordinata la concessione della licenza medesima. Entro 30 giorni dalla ricezione della proposta di licenza, il richiedente avrà facoltà di accettare le condizioni ivi proposte e procedere al versamento del corrispettivo. Conseguentemente, Federintermedia procederà al rilascio della licenza.

2.4. Nelle ipotesi in cui risulti impraticabile predeterminare con esattezza il numero delle opere utilizzate, possibile unicamente a posteriori, sarà necessario stabilire una valutazione approssimativa al fine di procedere all'emanazione della licenza. Sarà poi dovere del richiedente fornire, senza indugio e non appena disponibili, le informazioni esatte ai fini del successivo conguaglio. Pertanto, il versamento iniziale del corrispettivo sarà considerato come pagamento parziale a titolo di acconto.

2.5. Qualora fossero richieste delle "prove stampa", il rilascio della licenza sarà subordinato non solo alla presentazione di dette prove, ma anche alla loro approvazione da parte degli Aveni diritto.

2.6. Durante la validità della licenza, il Licenziatario ha la possibilità di produrre ulteriori ristampe oltre il limite massimo stabilito per le copie già autorizzate, a condizione di informare preventivamente Federintermedia e di pagare il corrispettivo aggiuntivo dovuto. Una volta scaduto il periodo di validità della licenza, sarà necessario inoltrare una nuova richiesta. Le copie per le quali è stato già versato il compenso possono essere distribuite fino al loro completo esaurimento.

2.7. La riproduzione di particolari o dettagli di un'opera è consentita liberamente, a condizione che si effettui il pagamento dei diritti corrispondenti, solamente se l'opera viene riprodotta anche nella sua versione integrale. Invece la riproduzione del solo particolare o dettaglio di un'opera dovrà essere sempre espressamente autorizzata dall'Avente Diritto. Per scopi didattici, in deroga alle regole generali, è permessa la riproduzione di particolari o dettagli di opere senza dover corrispondere i diritti d'autore, a condizione che tali elementi siano riprodotti all'interno di una doppia pagina assieme all'intera opera di riferimento presente nella stessa doppia pagina, per la quale i diritti d'autore devono essere pagati regolarmente.

ARTICOLO 3: OGGETTO DELLA LICENZA

3.1 Oggetto della Licenza consiste nell'autorizzazione e nella concessione al Licenziatario del diritto di utilizzazione delle Opere o quote di Opere degli autori che conferiscono mandato a Federintermedia, alle condizioni di utilizzo di volta in volta specificate nella medesima.

3.2 Salvo eccezioni, la licenza è a titolo oneroso, non esclusivo e non può essere ceduto a terzi.

ARTICOLO 4: REPERTORIO TUTELATO DA FEDERINTERMEDIA

4.1 Ai fini delle presenti condizioni, il repertorio tutelato da Federintermedia include opere o quote di opere:

- a) del repertorio affidatole direttamente dagli aventi diritto;
- b) del repertorio affidatole indirettamente sulla base di accordi di rappresentanza;
- c) del repertorio relativo ad aventi diritto non altrimenti rappresentati nel rispetto dell'art. 180, comma 4 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 e del D. Lgs. 15 marzo 2017, n. 35.

4.2 Sul sito www.federintermedia.it è possibile effettuare la ricerca degli autori titolari dei diritti che hanno conferito mandato a Federintermedia, nonché l'elenco degli accordi conclusi con altri Organismi di Gestione Collettiva e/o Entità di Gestione Indipendente. Sul medesimo sito sarà consentito all'Utilizzatore l'accesso ad ulteriori informazioni ai sensi del comma 2 dell'art. 27 del decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 35.

ARTICOLO 5: TERRITORI, SUB E CO-EDIZIONI

5.1. La Licenza è rilasciata da Federintermedia per le utilizzazioni in Italia e all'estero. Pertanto, le riproduzioni prodotte dall'Editore in una o più lingue, destinate alla distribuzione nei Paesi esteri, si sommano alla tiratura destinata al mercato nazionale italiano per il calcolo complessivo dei diritti.

5.2 In caso di accordi di sub-edizione, co-edizione o altre forme di collaborazione che comportano la pubblicazione e la distribuzione all'estero da parte di editori non italiani, con l'editore italiano responsabile per i diritti, quest'ultimo è tenuto a ottenere il rilascio della preventiva licenza da parte di Federintermedia, con pagamento dei diritti per ogni distinta edizione.

ARTICOLO 6: DIRITTI DI UTILIZZAZIONE CONCESSI

6.1 Per effetto dei poteri di intermediazione dei diritti che le sono stati conferiti dai suoi Mandanti, Federintermedia concede al Licenziatario, a titolo oneroso, in via non esclusiva e non trasferibile a terzi, a riprodurre, qualunque sia la modalità e la tecnologia utilizzata, opere appartenenti al repertorio dalla stessa tutelato, mediante:

- a) riproduzione effettuata con qualsiasi procedimento tecnico;
- b) comunicazione al pubblico mediante diffusione cinema-radio-tv;
- c) comunicazione al pubblico attraverso reti telematiche e di telefonia mobile (mediante lo streaming - compreso il video on demand e podcasting -, il downloading, web radio, web tv);
- d) diritto di registrazione, riproduzione e di messa a disposizione del pubblico in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente;
- e) registrazione e riproduzione su qualunque supporto riproduttore di suoni, voci o immagini e distribuzione degli esemplari così riprodotti;

f) riproduzione mediante fotocopia o sistema analogo per uso non personale e per uso personale in misura superiore al 15% di ciascun volume.

6.2 Ogni diritto di cui ai precedenti punti a) b) c) d) e) ed f) sarà oggetto di una specifica licenza con applicazione della relativa tariffa.

6.3 La Licenza concessa al Licenziatario da Federintermedia non pregiudica l'applicazione delle disposizioni legali e regolamentari in vigore relative al compenso per copia privata (artt. 71-sexies e segg. L.D.A.).

6.4 Per lo svolgimento dell'attività di intermediazione affidata, Federintermedia si potrà avvalere della collaborazione di terzi.

ARTICOLO 7: DIRITTI ESCLUSI E RISERVE PER GLI AVENTI DIRITTO

7.1 Sono espressamente riservati i diritti morali spettanti agli autori e ai loro aventi causa.

7.2 La licenza concessa è valida esclusivamente per l'utilizzazione così come indicata dal richiedente e non si estende a differenti tipi di utilizzo. Di conseguenza, qualsivoglia ulteriore impiego dell'opera non incluso nella licenza, dovrà essere oggetto di una licenza distinta e specifica.

7.3 La licenza concessa non ha il potere di sanare in alcun modo eventuali violazioni dei diritti commesse dal Licenziatario o dai suoi aventi causa.

7.4 E' riservata agli AVENTI DIRITTO la valutazione delle utilizzazioni relative alle pubblicazioni monografiche, al merchandising o per scopi pubblicitari, di riproduzioni su copertina/esterno del supporto/homepage, su audiovisivi e su supporti vari. In tali casi gli AVENTI DIRITTO hanno la facoltà di richiedere un compenso differente da quello indicato nelle *"Tariffe per l'utilizzazione delle opere delle arti visive del repertorio di Federintermedia"*.

7.5 Gli AVENTI DIRITTO hanno la facoltà di riservarsi la valutazione della qualità delle riproduzioni, attraverso l'approvazione di "prove di stampa". In tali casi il rilascio della licenza è subordinata alla relativa e preventiva approvazione.

ARTICOLO 8: OBBLIGHI DEL LICENZIATARIO

Il Licenziatario si impegna a rispettare i seguenti obblighi:

8.1 Richiedere l'autorizzazione per le riproduzioni, specificando dettagliatamente tutte le informazioni pertinenti (numero di opere, formato, ecc.) e a versare i diritti d'autore secondo quanto stabilito nella licenza, in applicazione delle Tariffe pubblicate sul sito istituzionale di Federintermedia (www.federintermedia.it);

8.2 Eseguire le riproduzioni mantenendo fedeltà assoluta alle opere originali, senza apportare modifiche di alcun tipo;

8.3 Fornire a Federintermedia, su richiesta degli AVENTI DIRITTO, campioni stampati per la valutazione della qualità delle riproduzioni;

8.4 Indicare accanto al titolo dell'opera, in caso di riproduzione di particolari e/o dettagli della stessa, un riferimento specifico a ciò (come indicato nell'articolo 2.7);

8.5 Evitare ogni forma di violazione del diritto morale degli Autori, rimanendo inalterata e impregiudicata ogni azione legale da parte degli stessi o dei loro AVENTI DIRITTO;

8.6 Allegare alla riproduzione di ogni opera il nome (o pseudonimo) dell'Autore e il titolo dell'opera;

8.7 Verificare accuratamente i dati forniti a corredo della riproduzione delle opere d'arte visiva, poiché l'autorizzazione concessa da Federintermedia non esonera il Licenziatario dalla responsabilità di aver attribuito erroneamente la paternità delle opere o fornito informazioni inaccurate;

8.8 Sottoporre a vidimazione gli esemplari di pubblicazioni relative alle Edizioni Librarie e ai supporti multimediali, prodotti in conformità alla licenza rilasciata;

8.9 Rimuovere dai siti internet le immagini delle opere riprodotte al termine del periodo di validità dell'autorizzazione; alternativamente, per alcune tipologie di utilizzo, è prevista la possibilità di archiviare le pagine contenenti le opere protette riprodotte, applicando la relativa tariffa ridotta (cd. uso archivio)

8.10 Effettuare il pagamento dei diritti di riproduzione secondo le modalità consentite da

Federintermedia entro il termine di 30 giorni indicato all'articolo 2.3, altrimenti la proposta sarà considerata revocata;

8.11 Inviare a Federintermedia una copia della pubblicazione entro 60 giorni dalla distribuzione, per revisione, controllo e documentazione d'ufficio;

8.12 Predisporre una reportistica dettagliata contenente i dati relativi a ciascuna riproduzione effettuata secondo quanto disposto all'articolo 12.

In caso di violazione dei punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6 di questo articolo, gli Autori e i loro Aventi diritto hanno il diritto di intraprendere ogni iniziativa legale ritenuta opportuna per la tutela dei loro diritti morali e per qualsiasi illecito che ritengano sia stato commesso.

ARTICOLO 9: COPYRIGHT E INFORMAZIONI OBBLIGATORIE

9.1 Il Licenziatario si impegna a riportare in prossimità della riproduzione di ciascuna opera o, se impossibile, nel sommario o nel colophon della pubblicazione, la menzione: "*Concesso in licenza da Federintermedia n. ___*" e, se possibile, il logo di Federintermedia, secondo le indicazioni approvate dall'ente stesso.

9.2 Se l'opera viene resa disponibile al pubblico su siti web, il Licenziatario deve includere un avviso legale o un disclaimer nelle condizioni d'uso accettate dagli utenti del Servizio e sulla home page del Sito, specificando chiaramente che l'accesso è limitato all'uso personale e privato.

ART. 10 MISURE TECNOLOGICHE DI PROTEZIONE E INFORMAZIONI SUL REGIME DEI DIRITTI (DRM)

10.1 Il Licenziatario potrà cambiare il formato dei file contenenti le opere e potrà usare misure tecnologiche di protezione allo scopo di impedire o limitare l'uso non autorizzato delle opere.

10.2 Il Licenziatario si impegna a non interferire, eliminare o modificare le misure tecnologiche di protezione e qualsiasi informazione elettronica sul regime dei diritti che potrebbero essere applicate alle opere o alle registrazioni dai titolari dei relativi diritti.

ARTICOLO 11: COMPENSI E MODALITA' DI PAGAMENTO

11.1 In qualità di controprestazione per l'uso delle opere del Repertorio di Federintermedia, il Licenziatario verserà una remunerazione, a titolo di diritti d'autore, secondo quanto stabilito nelle "*Tariffe per l'utilizzazione delle opere delle arti visive del repertorio di Federintermedia e modalità di ottenimento di una licenza*" in vigore alla data della richiesta di autorizzazione, pubblicate sul sito web di Federintermedia.

11.2 Si conviene che, qualora le verifiche condotte da Federintermedia rivelassero che la riproduzione effettuata non aderisca alle dichiarazioni fornite, il Licenziatario sarà obbligato a versare i compensi determinati secondo le tariffe effettivamente in vigore presso Federintermedia.

11.3 Il pagamento dei compensi deve essere corrisposto al più tardi cinque giorni prima dell'utilizzazione o della data di messa a disposizione dell'opera.

11.4 Per quei casi in cui sia stabilita un'aliquota come compenso aggiuntivo oltre al minimo garantito, la determinazione finale delle somme da corrispondere e le relative operazioni di conguaglio devono essere eseguite per ogni singolo evento o utilizzazione entro un periodo di 20 giorni dal termine di ciascun evento o utilizzazione specifica.

11.5 Per le utilizzazioni attraverso reti telematiche e di telefonia mobile dove, oltre al minimo garantito, è prevista un'aliquota come compenso aggiuntivo, la determinazione finale delle somme da corrispondere e le relative operazioni di conguaglio devono essere eseguite in un'unica soluzione entro il termine massimo del 31 luglio di ciascun anno, sulla base degli Introiti Lordi relativi all'anno precedente. A richiesta di Federintermedia, il Licenziatario fornirà copia dei suoi bilanci consuntivi o delle dichiarazioni IVA. Nel caso in cui non siano necessari pagamenti aggiuntivi per regolare il saldo, i compensi minimi garantiti saranno ritenuti come pagamento finale e definitivo.

11.6 I pagamenti devono essere effettuati dal Licenziatario tramite bonifico da effettuare sul seguente conto corrente ovvero con le diverse modalità di volta in volta concordate tra le Parti:

IBAN di Federintermedia: H48GFN34KVG893HJF9

specificando nella causale “Nome autore – tipo di utilizzazione - Licenza n°__; periodo di competenza __”.

Non è previsto alcun rimborso in funzione dell'effettivo utilizzo delle Opere, così come in caso di annullamento di uno o più Eventi nel corso del periodo di validità della Licenza.

ARTICOLO 12: REPORTISTICA

12.1 Il Licenziatario deve presentare a Federintermedia report dettagliati e analitici inerenti ciascuna riproduzione effettuata. Per le utilizzazioni attraverso reti telematiche e di telefonia mobile la reportistica è su base trimestrale.

12.2 Tali report devono obbligatoriamente includere informazioni identificative delle Opere, degli Autori, della modalità e durata delle utilizzazioni (compresa la durata delle trasmissioni) e ogni altro dettaglio richiesto. In aggiunta, per i servizi di streaming, i report devono riportare dati sul numero di riproduzioni o visualizzazioni video nel periodo di riferimento per ciascuna Opera, e se disponibile, anche il prezzo di vendita al pubblico per ogni transazione.

12.3 I report dovranno essere inviati all'indirizzo federintermedia@gmail.com.

12.4 In caso di dichiarazioni false, inesatte o incomplete nei report, che incidono sui compensi dovuti per i diritti d'autore, la responsabilità civile e penale ricade sul Licenziatario.

ARTICOLO 13: ATTIVITA' DI ISPEZIONE DI FEDERINTERMEDIA

13.1 In aggiunta a quanto stabilito dalla Legge n. 633 del 1941 per le violazioni della stessa legge, il Licenziatario accetta che Federintermedia abbia il diritto di ispezionare l'accuratezza, l'integrità e la veridicità delle dichiarazioni e dei dati forniti dal Licenziatario in adempimento degli obblighi previsti dalla licenza. Federintermedia può altresì utilizzare tutte le tecnologie appropriate e i mezzi disponibili per esaminare i dati e le attività relative agli usi coperti dalla Licenza e per ottenere ogni informazione necessaria a determinare l'ammontare dei compensi spettanti a Federintermedia.

13.2 Per permettere tali ispezioni, il Licenziatario si impegna a dare libero accesso a Federintermedia o ai suoi rappresentanti nei suoi locali o presso terzi, per assicurare che l'utilizzo delle Opere sia conforme alle condizioni della Licenza.

13.3 Il Licenziatario riconosce il diritto di Federintermedia di estrarre e duplicare dati e documenti, sia cartacei che digitali, pertinenti agli usi delle Opere del Repertorio Federintermedia.

13.4 Qualora Federintermedia rilevi che il Licenziatario abbia violato uno o più obblighi della Licenza, o non abbia pagato integralmente quanto dovuto, ne informerà il Licenziatario per iscritto, fornendo una descrizione dettagliata e le prove a disposizione. Il Licenziatario avrà diritto e dovere di fornire spiegazioni e prove a sua difesa a Federintermedia entro 15 giorni dal ricevimento di tale comunicazione. Se il termine decorre infruttuosamente o se Federintermedia rigetta le giustificazioni presentate, il Licenziatario dovrà pagare l'importo dovuto, come determinato dopo l'ispezione, entro 5 giorni dall'emissione della fattura, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14 e salvaguardando ogni diritto e azione di Federintermedia.

13.5 Se il mancato pagamento da parte del Licenziatario supera il 10% dell'importo già corrisposto per il periodo in esame, i costi dell'ispezione saranno a totale carico del Licenziatario e la fattura dovrà essere pagata entro 5 giorni dalla sua emissione.

13.6 Federintermedia e i terzi incaricati sono tenuti alla massima riservatezza riguardo ai dati e informazioni ottenuti durante le ispezioni. Questi saranno utilizzati esclusivamente per verificare la correttezza dei pagamenti del Licenziatario e potranno essere divulgati, solo per scopi collegati alla Licenza, al revisore dei conti di Federintermedia e a professionisti esterni, anche loro vincolati dalla riservatezza.

13.7 Le ispezioni da parte di Federintermedia saranno condotte nel rispetto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) n. 2016/679. Il Licenziatario informerà i propri utenti che alcuni dati personali potranno essere verificati da Federintermedia e si assumerà la responsabilità di tutte le comunicazioni necessarie a tal fine, come previsto dalla suddetta normativa.

ARTICOLO 14: PENALI E INTERESSI MORATORI

14.1 In caso di mancato pagamento entro 60 giorni dalle date stabilite secondo l'articolo 11, Federintermedia ha il diritto di imporre una penale pari al 20% dell'importo totale dovuto, calcolato per il periodo di competenza. Se il ritardo nel pagamento eccede i 60 giorni, sui diritti d'autore dovuti e non versati nei termini si applicheranno gli interessi di mora a favore di Federintermedia, secondo quanto stabilito dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. A prescindere da quanto stabilito all'articolo 11, se non è stato possibile emettere la fattura o richiedere il pagamento dovuto a causa della mancata presentazione, ove necessario, del rendiconto delle utilizzazioni o della dichiarazione dei Ricavi Lordi, i termini per l'imposizione delle penali inizieranno dal termine ultimo previsto per la loro presentazione.

14.2 Inoltre, il Licenziatario sarà tenuto a risarcire qualsiasi ulteriore danno causato dal ritardo prolungato, riservando comunque a Federintermedia il diritto di risolvere il contratto per inadempienza del Licenziatario, come specificato dall'articolo 1453 del Codice Civile. In tale circostanza, qualsiasi ulteriore utilizzo del Repertorio di Federintermedia sarà considerato illegale secondo gli articoli 171 e seguenti della legge 22 aprile 1941 n. 633, poiché avvenuto in mancanza di autorizzazione.

14.3 Fatto salvo quanto disciplinato dall'articolo 11, se la Licenza non viene richiesta prima dell'inizio dell'attività, saranno dovute le penali previste per il ritardato pagamento secondo quanto descritto in questo articolo.

ARTICOLO 15: MODIFICHE DURANTE LA VALIDITA' DELLA LICENZA

15.1 La Licenza può essere oggetto di modifiche o aggiornamenti nelle seguenti circostanze:

a) qualora siano introdotte nuove leggi che si rivelino anche solo in parte incompatibili o in contraddizione con la normativa in vigore al momento del rilascio della Licenza;

b) se Federintermedia aderisce a patti internazionali volti a ottenere maggiori garanzie per i suoi associati e mandanti, nonché ad armonizzare le procedure per la riscossione dei diritti d'autore e la relativa rendicontazione;

c) nel caso in cui Federintermedia stipuli intese con una o più associazioni di categoria che rappresentano in maniera significativa gli interessi coinvolti, alle quali il Licenziatario si affilia e che comportino una diversa regolamentazione del settore.

15.2 Non si procederà a una revisione o aggiornamento della Licenza in seguito a cambiamenti nella struttura societaria del Licenziatario, o in caso di trasferimento dell'azienda o di una sua divisione a entità controllate, collegate o partecipate, a patto che il Licenziatario informi Federintermedia di tali cambiamenti entro un massimo di 30 giorni dalla loro effettiva realizzazione. In tali casi, Federintermedia avrà il diritto di ricevere dall'ente acquirente un'assicurazione scritta che quest'ultimo si farà carico degli obblighi derivanti da questa Licenza. In relazione a ciò, il Licenziatario fornisce garanzia esplicita riguardo all'impegno assunto dal terzo.

ARTICOLO 16: RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI LICENZA

16.1 Conformemente all'articolo 23 del decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 35, qualora il Licenziatario manchi agli obblighi stabiliti nei precedenti articoli 11 e 12, Federintermedia avrà la facoltà di terminare il contratto di Licenza in base all'articolo 1453 del Codice civile. La contestazione dovrà essere notificata attraverso raccomandata A/R o PEC. Indipendentemente da ogni diritto al risarcimento per danni o altri rimedi legali, la risoluzione del contratto di Licenza sarà efficace 15 giorni dopo l'invio formale di messa in mora, a meno che il Licenziatario non adempia alle richieste entro tale periodo.

16.2 Federintermedia potrà anche recedere dal contratto di Licenza se il Licenziatario dovesse entrare in liquidazione volontaria, essere sottoposto a procedimenti concorsuali o fallire. In questo caso, Federintermedia informerà il Licenziatario del recesso dal contratto di Licenza e della data di effettività tramite raccomandata A/R o PEC.

16.3 Rimane ferma la possibilità per entrambe le parti di risolvere il contratto di Licenza secondo gli articoli 1453 e seguenti del Codice civile.

16.4 In caso di risoluzione o recesso, il Licenziatario è obbligato a cessare immediatamente ogni uso delle Opere del

Repertorio di Federintermedia e a rimuovere dal proprio Sito o Servizio il Codice di Licenza. Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, ogni utilizzo sarà considerato illecito ai sensi degli articoli 171 e seguenti della legge 22 aprile 1941 n. 633, poiché realizzato senza autorizzazione. Si sottolinea che qualsiasi somma pagata a Federintermedia sarà acquisita come risarcimento e ogni importo dovuto diventerà immediatamente esigibile, con riserva di quanto dovuto per danni e interessi.

ARTICOLO 17: TERMINI DI VALIDITA'

17.1 La Licenza entra in vigore dalla data che sarà indicata nel contratto di Licenza, che può coincidere con la data di prima utilizzazione delle opere.

17.2 Dopo la risoluzione effettuata secondo le disposizioni dell'articolo 16.4, il Licenziatario è obbligato a interrompere senza indugi l'uso delle opere. Qualsiasi utilizzo successivo alla risoluzione della Licenza sarà ritenuto non autorizzato ai sensi degli articoli 171 e seguenti della Legge 22 aprile 1941 n. 633.

17.3 I compensi stabiliti come corrispettivo per l'emissione della Licenza non costituiranno in nessun caso un precedente per qualsiasi altro uso delle opere del Repertorio di Federintermedia.

ARTICOLO 18: RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

18.1 Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla validità, interpretazione e all'esecuzione della Licenza dovrà essere attivata la procedura di mediazione a fini conciliativi disciplinata dal Regolamento per la mediazione del Centro per la Prevenzione e Risoluzione dei Conflitti Organo della Fondazione Centro Studi Telos dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.

18.2 In caso di mancata conciliazione, le medesime controversie saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento di arbitrato del Centro per la Prevenzione e Risoluzione dei Conflitti Organo della Fondazione Centro Studi Telos dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.

Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico, nominato dal Centro.

L'arbitrato sarà rituale e il Tribunale Arbitrale deciderà secondo diritto nel rispetto delle norme

inderogabili degli artt. 806 e ss. del codice di procedura civile.

L'arbitrato avrà sede in Roma, presso la sede del Centro e, salvo diverso accordo tra le parti, si svolgerà in lingua italiana.

ARTICOLO 19: DICHIARAZIONE RILASCIATA AI SENSI DELL'INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679

Il Licenziatario sarà tenuto a dichiarare di aver letto e preso atto dell'Informativa sul trattamento dei Dati Personali, redatta da Federintermedia, titolare del trattamento dei dati, ai sensi dell'Art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (nel seguito Regolamento) pubblicata anche sul sito www.federintermedia.it.

ARTICOLO 20: APPROVAZIONI SPECIFICHE

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e seguenti del Codice civile, il Licenziatario prende attenta visione e dichiara nel contratto di Licenza di accettare specificamente le seguenti clausole: art. 16 - Risoluzione del contratto di Licenza, art. 17 - Termini di validità e art. 18 – Risoluzione delle controversie.